



COMUNE DI AUSTIS

**BOZZA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.

Premessa

L'esercizio degli usi civici nel Comune di Austis, fa riferimento alle seguenti disposizioni generali:

- ❖ L. 16.06.1927 n.1766;
- ❖ R.D. 26 febbraio 1928, n.332 Regolamento di esecuzione della legge 1799/1927 di riordino degli usi civici;
- ❖ L. 168/2017;
- ❖ L.R. 14.03.1994 n.12 Norme in materia di usi civici;
- ❖ Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano la gestione dei terreni per l'esercizio delle forme tradizionali e non tradizionali, soggetti ad usi civici ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994 e della normativa nazionale sopra richiamata.

Alla data di adozione del presente regolamento i terreni soggetti ad uso civico in territorio di Austis sono quelli accertati con:

Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso dell'Agenzia ARGEA Sardegna n. 7530 del 20/12/2019 e n.163 del 17/01/2020.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Articolo 1 Premessa
- Articolo 2 Finalità del regolamento
- Articolo 3 Titolarità degli usi civici
- Articolo 4 Individuazione della tipologia di usi civici
- Articolo 5 Requisiti soggettivi e generali per la concessione delle terre civiche
- Articolo 6 Priorità nelle concessioni
- Articolo 7 Oggetto e limiti della concessione
- Articolo 8 Classificazione dei terreni
- Articolo 9 Canone di concessione
- Articolo 10 Durata della concessione
- Articolo 11 Impegni di spesa
- Articolo 12 Divieti, prescrizioni a carico dei concessionari revoca della concessione
- Articolo 13 Verifiche da parte del comune

Titolo II – Concessioni per Usi tradizionali

- Articolo 14 richiesta concessione di terreni per usi tradizionali
- Articolo 15 cittadini aventi diritto all'uso del legnatico
- Articolo 16 quantità concedibili
- Articolo 17 Uso del legnatico
- Articolo 18 Zone di taglio
- Articolo 19 Divieti

Titolo III – Disciplina Raccolta dei funghi

- Articolo 20 Disciplina raccolta funghi
- Articolo 21 Modalità di raccolta
- Articolo 22 Permesso di raccolta
- Articolo 23 Permessi speciali
- Articolo 24 Vigilanza

Titolo IV – Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali

- Articolo 25 Concessioni per usi non tradizionali

Titolo V – Norme finali

Articolo 26 Violazioni – Inosservanze- Sanzioni

Articolo 27 Miglioramento del fondo

Articolo 28 Pubblico interesse

Articolo 29 Vigilanza

Articolo 30 Controversie

Articolo 31 Norme di rinvio

Articolo 32 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premessa

Fanno parte del patrimonio riconosciuto delle terre civiche del Comune di Austis i terreni indicati nella Determinazione del Servizio Amministrativo, personale e contenzioso dell’Agenzia ARGEA n. 7530 del 20.12.2019, così come integrata con Determinazione dello stesso Servizio n. 163 del 17.01.2020, assegnati in godimento agli abitanti residenti nel comune di Austis.

L’esercizio dei diritti di uso civico, le attività insediate sui suddetti beni, la fruizione degli stessi, sono improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile del territorio, in modo da garantire la conservazione del patrimonio delle terre civiche anche a vantaggio delle generazioni future, attraverso la valorizzazione delle risorse umane e territoriali locali.

Articolo 2 – Finalità del regolamento

1-Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 14.03.1994, le condizioni d'uso, godimento e fruizione degli usi civici da parte degli abitanti residenti nel Comune di Austis;

2- In particolare mira a:

- a)** Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di Austis;
- b)** Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici;
- c)** Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli;
- d)** Prevedere il pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al comune per le spese generali di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e servizi necessari alla fruizione, uso e godimento dei beni;
- e)** Disciplinare l’esercizio delle FORME TRADIZIONALI di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione del bene civico, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell’indennità;
- f)** Regolare le forme di utilizzazione dei beni civici in FORME NON TRADIZIONALI, con l’obiettivo da promuovere sia lo sviluppo integrato del territorio e venga dimostrata la conformità agli interessi generali della comunità di Austis, sempreché ciò avvenga nel rispetto dell’uso sostenibile del territorio e di quanto previsto nel Piano di Valorizzazione e Recupero delle terre civiche.

- g)** Stabilire gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;
- h)** Normare le modalità di contestazione delle infrazioni ed irregolarità, l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie;
- i)** Al presente regolamento dovranno adeguarsi tutti i concessionari e i cittadini titolari del diritto di terre civiche.

Articolo 3 - Titolarità degli usi civici

1. Gli usi civici appartengono agli abitanti residenti nel Comune di Austis; a tal fine è considerato abitante residente colui che ha la residenza nel Comune di Austis.
2. La perdita della residenza comporta la decadenza della titolarità del diritto di uso civico.
3. Poiché la concessione può essere disposta anche a favore di persone giuridiche quali società o cooperative avente sede legale nel Comune o costituite per 2/3 da soci residenti, lo scioglimento delle stesse comporta la decadenza della concessione al pari delle modifiche dell'assetto societario non preventivamente assentite.

Articolo 4 - Individuazione della tipologia di usi civici

Le terre civiche possono essere assegnate a destinazioni agropastorali e non, qualora ciò sia funzionale agli interessi generali della comunità ed avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale conformemente alle previsioni del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche (PVRTC).

Sono FORME TRADIZIONALI di uso civico:

- a.** allevamento, pascolo, inteso come possibilità di introdurre nelle terre civiche gli animali che utilizzano direttamente le produzioni foraggere spontanee, nel rispetto delle leggi forestali e delle norme igienico sanitarie vigenti.
- b.** seminativo;
- c.** legnatico.

Il Piano di valorizzazione può prevedere forme non tradizionale di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico.

Sono forme NON TRADIZIONALI di uso civico insediabili sulle terre civiche comunali:

- a.** Impianti di agricoltura intensiva (es. serre,) impianti di specie non tradizionali;
- b.** Attività e servizi svolti da persone fisiche e/o giuridiche nel settore agro- turistico-ricreativo con particolare riguardo al turismo rurale, l'escursionismo in senso lato, tra cui quello

naturalistico, ambientale, scientifico-culturale, etnografico, archeologico, speleologico, ecc.; attività sportive all'aria aperta, equitazione, avioturismo, trekking, cicloturismo, ecc.

c. Nel rispetto di tale finalità può rientrare tra le forme Non Tradizionali di Uso Civico ogni altro uso legato alle effettive necessità della collettività titolare-utente non classificabile fra quelli indicati che precedono purché previsti nel Piano di Valorizzazione.

L'esercizio delle forme NON TRADIZIONALI DI USO CIVICO è ammissibile con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo integrato del territorio, qualora si dimostri che sia conforme agli interessi generali della comunità di Austis avvenga nel rispetto dei principi dell'uso sostenibile del territorio.

Nel rispetto di tale finalità può rientrare tra le forme Non Tradizionali di Uso Civico ogni altro uso legato alle effettive necessità della collettività titolare-utente non classificabile fra quelli che precedono purché previsti dal Piano di Valorizzazione.

Tali usi potranno essere adeguati in funzione delle mutate esigenze di vita legate alle diverse e nuove condizioni socio-economiche e ambientali, antropologiche e culturali, scientifiche e tecnologiche, che caratterizzano l'evoluzione della comunità titolare del diritto di uso civico.

Articolo 5 – Requisiti soggettivi e generali per la concessione delle terre civiche.

- 1.** Al godimento delle terre civiche sono ammessi gli abitanti residenti nel comune di Austis nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I requisiti generali che i cives richiedenti la concessione di terreni devono possedere sono i seguenti:

- a)** avere la maggiore età, nel caso di persone fisiche;
- b)** Il richiedente sia residente nel comune di Austis, nel caso di persone fisiche;
- c)** nel caso di persona giuridica (nelle sue varie forme), avere sede legale nel Comune o essere costituita per 2/3 da soci residenti nel Comune di Austis;

Articolo 6 - Priorità nelle concessioni

Nel caso in cui le istanze pervenute siano superiori al numero dei lotti da concedere, i terreni saranno assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Verrà data precedenza ai giovani agricoltori, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 168/2017;
- b) verrà data preferenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali;
- c) a parità di condizione verrà data preferenza al richiedente più giovane;
- d) In caso di parità ha preferenza il richiedente con maggiore carico familiare;
- e) In caso di ulteriore parità verrà data preferenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

Articolo 7 – Oggetto e limiti della concessione.

1. Ai soggetti ammessi al godimento del fondo verrà concesso, in linea generale e qualora possibile, il fondo già utilizzato in passato.
2. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno sempre essere salvaguardati:
 - la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - gli interessi della collettività.
3. Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Articolo 8 – Classificazione dei terreni

1. Ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, la classificazione dei terreni è così determinata:

I CATEGORIA - SEMINATIVI IRRIGUI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di una fertilità agronomica, con adeguate possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacce in rotazione.

II CATEGORIA - SEMINATIVI ASCIUTTI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacce in rotazione.

III CATEGORIA - PASCOLI

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso.

IV CATEGORIA – BOSCO (ALTO FUSTO MISTO)

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui le attuali politiche di valorizzazione impongono la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

Articolo 9 – Canoni di concessione

La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio competente, determina ogni anno i canoni di concessione dei terreni tenendo conto delle qualità intrinseche dei terreni.

La determinazione del canone scaturisce dal piano economico finanziario relativo ai costi di gestione e manutenzione dei beni del Demanio civico predisposto dal Responsabile del Servizio competente.

La determinazione dei canoni, oltre a tener conto della classificazione dei terreni di cui sopra deve comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione, compresi gli oneri che il comune deve sostenere per eventuali imposte e sovrimposte, in osservanza di quanto disposto dall'art 13 punto c) della LR n°12/94.

In caso di mancata adozione della deliberazione di cui sopra, si intendono confermati i canoni vigenti.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

Per le concessioni riguardante terreni oggetto di mutamento di destinazione, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni.

Nel caso dei pascoli verrà stabilito il canone per U.B.A. e la conversione per le diverse specie avverrà sulla base della tabella di conversione contenuta nell'allegato V del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15.12.2006 e conseguenti modifiche e aggiornamenti.

Tutte le spese conseguenti e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni, in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tale fine verrà costituito, apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

Il canone di concessione verrà riscosso dall'Amministrazione Comunale con i sistemi adottati per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici e quando si rendesse necessario potrà ricorrere alla riscossione coattiva.

Articolo 10 – Durata delle concessioni

Fino alla redazione del Piano di valorizzazione potranno essere rilasciate concessioni solo per USI TRADIZIONALI. La durata delle concessioni per usi tradizionali sarà preferibilmente annuale e coinciderà con l'annata agraria.

Il Comune, con delibera assunta dal consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, fino ad un massimo di 10 (dieci) anni rinnovabili, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Assessorato regionale competente in materia di usi civici.

Nei casi di mutamento di destinazione di cui all'art. 17 della L.R. 12/1994, la durata della concessione sarà determinata in funzione alla tipologia dell'intervento programmato.

Alla scadenza della concessione i contratti possono essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale produttivo dei fondi concessi.

Articolo 11 – Impegni di spesa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 2 della Legge n. 1766/1927 in combinato disposto con l'art. 2 comma 4 della Legge 20 novembre 2017 n. 168, i terreni di Uso Civico sono amministrati dal comune separatamente dai beni propri.

Le somme riscosse verranno introitate nel bilancio del Comune di Austis in apposito capitolo speciale dedicato alle spese di gestione delle terre gravate da usi civici.

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinano un reale e diretto beneficio per la collettività, anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche.

Articolo 12 – Divieti, prescrizioni a carico dei concessionari e revoca della concessione.

1. È vietato, mettere i terreni a riposo al fine di usufruire dei premi, contributi o agevolazioni da parte della Regione, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.
2. Il concessionario è tenuto allo scrupoloso rispetto delle vigenti norme dettate in materia di prevenzione degli incendi.
3. Il Concessionario è tenuto, infine, a segnalare all'Amministrazione Comunale e alle Autorità competenti l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.
4. È fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque;
5. I fondi concessi possono essere recintati con recinzioni mobili solo previo rilascio di apposita autorizzazione a salvaguardia del libero transito nelle strade esistenti, del libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali e del regolare deflusso naturale delle stesse.
6. Non possono essere oggetto di recinzione le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua, i siti archeologici e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.
7. Fatto salvo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per quanto di competenza, i danni provocati nonché eventuali danni conseguenti a terzi devono essere risarciti dal titolare della concessione, al quale, in ogni caso, non può essere rinnovata per gli anni successivi alla scadenza della medesima.
8. La concessione viene revocata nei seguenti casi:
 - cessione a terzi, anche parziale, dei terreni;
 - utilizzo dei terreni per scopi diversi da quelli per cui è stato concesso;
 - di recinzione permanenti tra fondo e fondo;
 - di ingombrare con detriti e pietrame il terreno e i canali di scolo delle acque;
 - di abbattere o danneggiare piante esistenti nei terreni appartenenti al demanio civico quali ad esempio quercia da sughero, ecc;
 - di frazionare il fondo;

- se si è stati sorpresi ad appiccare fuoco, in tempo di divieto e/o senza la prescritta autorizzazione;
- mancato pagamento del canone di concessione.

Articolo 13 – Verifiche da parte del comune.

1. I compiti di gestione dei terreni del territorio comunale soggetti ad uso civico, spettano al Responsabile del servizio, come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.
2. Spettano al Consiglio Comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.
3. Il Comune di Austis, al fine di coinvolgere tutti gli assegnatari in un impegno di vigilanza e salvaguardia ambientale, al termine di ogni annata agraria, può disporre apposita verifica sullo stato di conservazione dei luoghi e di quant'altro di utilizzo comune.
4. L'esito negativo della verifica e l'accertamento di responsabilità da parte degli assegnatari comportano a carico dei fruitori il risarcimento dei danni arrecati, nonché la revoca della concessione pluriennale.

TITOLO II

CONCESSIONI PER USI TRADIZIONALI

Articolo 14 – Richiesta di Concessione di terreni per usi tradizionali

1. Chiunque intenda chiedere in concessione terreni comunali per usi tradizionali di cui all'art. 4 dovrà inoltrare istanza al comune dopo la pubblicazione del bando ad evidenza pubblica.
2. La domanda, dovrà essere corredata da relazione tecnico-economica, che illustri adeguatamente l'iniziativa (Piano Aziendale).
3. È fatta salva per gli uffici comunali la facoltà di chiedere integrazioni e maggiori dettagli qualora la specificità dei luoghi o dell'iniziativa lo richieda.
4. L'assegnazione delle terre per il pascolo, viene concessa a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, proporzionalmente alle U. B. A. iscritte nel registro aziendale.
5. La conversione dei capi in U.B.A. avverrà sulla base della tabella di conversione contenuta nell'allegato V del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15.12.2006 e conseguenti modifiche e aggiornamenti. Per facilità viene sotto riprodotta quella attualmente in vigore.

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1.00
Bovini da sei mesi a due anni	0.60
Bovini di meno di sei mesi	0.40
Ovini	0.15
Caprini	0.15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0.50
Altri suini	0.30
Galline ovaiole	0.014
Altro pollame	0.003

Per consentire l'accesso alle concessioni annuali di pascolo ai giovani imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 20.11.2017 n. 168 non ancora in possesso di bestiame, è istituita una riserva di 5 ettari da assegnare per il primo anno di attività, ad ogni giovane imprenditore facente richiesta da scomputare dalla ripartizione proporzionale di cui al precedente comma. Il Comune si riserva la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali. Il Comune, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici.

Articolo 15 – Cittadini aventi diritto all'uso del legnatico

Premesso che la fornitura legnatico non rientra nei compiti istituzionali del Comune di Austis, le disposizioni regolamentari del presente titolo disciplinano la concessione del legnatico nell'ambito del Comune ai sensi della Legge dello Stato 16/06/1927 n° 1766, del Regolamento di esecuzione della legge 1766/1927 di riordinamento degli usi civici, degli art. 6 e 7 del D.P.R. 22/08/1972, della L.R. 14/03/1994 n° 12 ed degli art.li 1021 (diritto d'uso) e art.1024 (divieto di cessione del diritto d'uso) del codice civile.

Attualmente non sussistono le condizioni per assicurare con continuità il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico a tutti i cittadini residenti, in quanto l'estensione dei boschi

comunali, costituiti soprattutto da sugherete e formazioni a macchia mediterranea, hanno estensione e provvigione insufficienti.

Ogni qualvolta sia accertata la disponibilità di una significativa quantità di legname prelevabile dai terreni ad uso civico, il comune provvederà ad informare la popolazione mediante apposito avviso pubblico a cui dovrà seguire formale richiesta da parte degli interessati.

La concessione di fare legna è comunque limitata ai bisogni dei soli residenti.

L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capo famiglia di ogni singola unità abitativa. Il capofamiglia si fa garante del diritto di godimento degli usi civici di tutti i propri familiari. In sua sostituzione, se ne fa garante un qualunque membro maggiorenne del nucleo familiare.

Articolo 16 – Quantità concedibili

La quantità annua per nucleo familiare verrà stabilito dal responsabile del servizio tecnico in funzione della disponibilità e del numero dei richiedenti ed approvato dal servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale.

Articolo 17 – Uso civico di legnatico

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.

1. Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, la legna secca e caduta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie o dal vento, cimali, tronchi o ramaglie, o abbattere alberi secchi. Potranno quindi essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di assestamento forestale.
2. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

Articolo 18 – Zona di taglio

1. le zone assegnate per legnatico vengono attribuite dall'Amministrazione comunale mediante personale del Comune (formalmente incaricato dal responsabile del servizio) ai capifamiglia beneficiari seguendo il criterio cronologico delle richieste;
2. la vigilanza è garantita dal personale del Comune;

3. gli amministratori comunali ed i vigili di propria iniziativa o dietro segnalazione di cittadini, hanno la facoltà di effettuare controlli periodici;
4. solo dopo aver terminato le operazioni di taglio, bruciato e sistemato le frasche, effettuato eventuali riceppature o ritocchi ai tagli effettuati, è consentito il carico della legna da ardere sui mezzi, senza superare la quantità massima assegnata;
5. gli assegnatari ed i trasportatori nonché il personale di vigilanza del Comune sono responsabili in solido ed in toto delle misure delle quantità di legna assegnate e della rispondenza fra quantità di legna autorizzata ed effettivamente caricata. Sono fatti salvi, su tali infrazioni, i provvedimenti di denuncia all'Autorità Giudiziaria, le infrazioni verranno registrate sulle schede personali degli assegnatari, i quali, unitamente agli autotrasportatori, possono essere interdetti per almeno un anno.
6. Il taglio, la raccolta, il prelievo ed il trasporto del materiale legnoso devono essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Si declina il Comune di Austis da ogni responsabilità su eventuali danni causati all'assegnatario o a terzi.

Articolo 19 – Divieti

1. È assolutamente vietato il taglio di piante o parte di esse, asportare dai terreni civici prodotti boschivi esistenti nei territori comunali senza la preventiva autorizzazione della Autorità comunale e Forestale;
2. È assolutamente vietato il danneggiamento di piante o parti di esse nel territorio Comunale;
3. Non è consentito caricare legna in quantità superiore di quella assegnata;
4. È vietato tagliare e raccogliere legna in zona diversa da quella autorizzata;
5. è assolutamente vietato farne commercio;
6. l'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda da **€ 103,29** fino a **€ 309,87** oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva, l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

TITOLO III DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI

Articolo 20 - Disciplina della raccolta dei funghi.

Il presente regolamento disciplina la raccolta dei funghi al fine di:

- a) Conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;
- b) Assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine.

Art. 21 (Modalità di raccolta)

1. Nel territorio gravato da uso civico, la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a kg 2,5 giornalieri per persona di età superiore a 10 anni, previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta di cui all'articolo 23.
2. I minori di anni 10 possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso di regolare permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.
3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
4. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
5. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno ed usare nella raccolta attrezzi quali rastrelli, uncini o quant'altro capace di danneggiare lo strato umifero del suolo.
6. È vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19:00 alle ore 07:00.

Art. 23 (Permesso per la raccolta).

1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio da parte del sindaco o di organi dal medesimo delegati di apposito permesso.
2. Il permesso è personale, con validità massima di 30 giorni ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio gravato da uso civico del Comune di Austis con l'osservanza dei limiti quantitativi stabilito dal comma 1 dell'art. 21 e di tutte le altre prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
3. Il numero massimo di permessi rilasciabili giornalmente, in relazione all'estensione e qualità del territorio, è stabilito in 30 concessioni.

4. Le quote di pagamento saranno stabilite periodicamente dalla Giunta.
5. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti incaricati per il controllo, il permesso di raccolta accompagnato da un valido documento di riconoscimento.

Art. 23 (Permessi speciali)

1. Il Comune può rilasciare speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a quanto previsto dall'articolo 21 ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza. Si precisa che i titolari del permesso di raccolta funghi non potranno vantare alcun diritto di utilizzo esclusivo, rispetto al resto della popolazione residente.
2. Tali permessi sono onerosi, le cui quote di pagamento saranno stabilite periodicamente dalla Giunta, ed hanno validità annuale. Il loro numero complessivo non può eccedere il limite massimo di un permesso ogni 80.00.00 ha di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate in carta libera entro il 15 febbraio di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

Art. 24 (Vigilanza)

1. Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli organi della polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e tutte le altre forze di polizia compreso gli agenti giurati ed i barracelli.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER USI NON TRADIZIONALI

Articolo 25 – Concessioni per usi non tradizionali.

1. Il consiglio comunale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, approva il Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche.
2. Le utilizzazioni non tradizionali saranno previste dal Piano di Valorizzazione e devono essere approvate ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.12/94.
3. L'esercizio delle forme non tradizionale di uso civico è ammissibile con l'obiettivo di:

promuovere uno sviluppo integrato del territorio, qualora si dimostri che sia conforme agli interessi generali della comunità di Austis e avvenga nel rispetto dei principi dell'uso sostenibile del territorio.

Il Concessionario prima della stipulazione del contratto di concessione dovrà presentare, per l'approvazione da parte dell'organo comunale competente, apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnico-economica inerente le attività da eseguire sul fondo, nel rispetto dell'indirizzo produttivo prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione, a dimostrazione del reale beneficio socio-economico per la popolazione, superiore a qualsiasi utilizzazione di "tipo tradizionale".

Per la durata della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale o l'attività prescelta, salvo dimostrazione che gli stessi si siano rivelati non più idonei ed antieconomici o si vogliano intraprendere attività economiche più redditizie, sempre nel rispetto degli usi civici. La variazione dell'ordinamento colturale o dell'attività, dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione da sottoporre all'approvazione dell'organo regionale competente.

È ammessa la realizzazione di infrastrutture e strutture semi amovibili necessarie per il corretto esercizio dell'attività purché ciò avvenga nel rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, avendo sempre cura di privilegiare il riuso, il recupero funzionale, l'adeguamento di strutture eventualmente già esistenti.

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del Concessionario, il fondo concesso, i manufatti esistenti e le eventuali migliorie apportate rientreranno nel patrimonio del demanio civico e l'Amministrazione comunale non sarà obbligata a corrispondere all'assegnatario l'aumento di valore risultante dalla differenza tra l'effettivo valore di mercato conseguito dal fondo alla fine del periodo di concessione e quello che esso avrebbe avuto alla stessa epoca senza i miglioramenti.

4. Allo scadere della concessione nessun indennizzo sarà dovuto per le opere eventualmente realizzate che entreranno a fare parte a pieno titolo della proprietà collettiva.

Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:

- a)** risponde ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
- b)** è stato autorizzato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura il mutamento di destinazione d'uso;

Fermo restando la presenza delle condizioni di base necessarie previste nell'Art. 5 in presenza di più richieste, sarà determinante e avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale.

In caso di parità verrà data preferenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 26 – Violazioni – Inosservanze – Sanzioni

1. Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (centotre euro e ventinove centesimi) a € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi).
2. La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima, In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.
3. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che d'Ufficio sulla base della documentazione in atti.
4. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.
5. Il responsabile del servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.
6. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.
7. Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Articolo 27 – Miglioramento del fondo

1. I progetti di miglioramento fondiario, devono essere autorizzati dal Consiglio Comunale e assentiti dal Servizio regionale per gli usi civici.

In ogni caso tutte le operazioni realizzate sono a carico del concessionario e a termine della concessione vengono acquisite nel demanio civico senza che ciò dia diritto ad indennizzo alcuno.

Articolo 28 - Pubblico interesse

Qualora sussistano comprovati motivi di interesse pubblico la concessione può essere revocata a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva, fatto salvo il caso dell'improrogabilità, necessità e urgenza. In tal caso competerà al concessionario l'esonero del pagamento del canone per l'annualità non interamente goduta.

Articolo 29 – Vigilanza

1. Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli organi della Polizia Forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, e tutte le altre Forze di Polizia, compresi gli Agenti della Compagnia Barracellare.

2. qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene dal presente regolamento ma, altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.

3. Il Sindaco in ogni tempo può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o reprimere frodi.

Articolo 30 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita al responsabile del procedimento che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

Articolo 31 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia di usi civici previste dalla Legge n. 1766/27, dal R.D. n. 332/1928, dalla L.R. n. 12/1994, dalla L. 168/2017 e dai Regolamenti Regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche.

Articolo 32 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore previo parere favorevole dell'organismo preposto (Servizio Territorio rurale, agro ambiente e infrastrutture della Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale) e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.